COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA CALABRIA

VI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AMATUCCI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Provvedimenti straordinari per la Calabria (*Approvato dalla Commissione speciale del Senato*). (1738) 49

PRESIDENTE 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

ANTONIOZZI 49, 51, 52

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio (per la Cassa per il Mezzogiorno)* . . 50, 52, 53, 54, 55, 56

MICELI . . . 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

CAIATI, *relatore* 50, 52, 53, 54, 57

FODERARO 50, 51

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 50, 51

GARLATO 57

La seduta comincia alle 17,15.

ANTONIOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti straordinari per la Calabria. (Approvato dalla Commissione speciale del Senato). (1738).

PRESIDENTE. Allo scopo di non ritardare ulteriormente l'approvazione del disegno di legge, e tenuto presente che nella precedente seduta del 12 ottobre è stato approvato l'articolo 1, salvo l'eventuale discussione e votazione di un emendamento aggiuntivo per cui sono in corso ancora accordi tra i gruppi, farei la proposta di continuare la discussione degli articoli, su cui non vi è alcun contrasto, ovverossia di rinviare l'esame anche dell'articolo 12.

Pongo pertanto in discussione l'articolo 2. Ne do lettura:

« Le opere straordinarie previste nel precedente articolo si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutte le altre, sia pure similari, derivanti da leggi esistenti nonché di quelle a carico della Cassa per il Mezzogiorno, con tutti i relativi finanziamenti ».

Se non vi sono osserazioni né emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge, il territorio della Calabria situato al disopra di metri 300 di altitudine è considerato comprensorio di bonifica montana, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e il territorio situato al disotto del suddetto limite di altitudine è considerato comprensorio di bonifica integrale di prima categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ».

ANTONIOZZI. A proposito di questo articolo, desidero far presente alla Commissione una osservazione che è stata fatta da più parti, e che interessa in particolare agricoltori e organi periferici delle amministrazioni dello Stato, dipendenti dal Ministero

dell'agricoltura e foreste. L'abbassamento a 300 metri dal limite di altitudine ai fini della determinazione del comprensorio di bonifica montana, e di quello di bonifica integrale, porta evidentemente, nell'istruttoria, ad una variazione di competenze dei vari organi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e foreste, cioè degli Ispettorati dell'agricoltura e degli Ispettorati Forestali, chiamati ad operare nelle due diverse specie di comprensori, al di sopra o al di sotto dei 300 metri. Ciò può creare, oltre che conflitti di competenze, inconvenienti di carattere tecnico molto seri, che preoccupano le categorie interessate.

È quindi opportuno che questa legge chiarisca e determini le competenze, tenendo presenti le esigenze di carattere tecnico e di competenza specifica dei vari settori dell'Amministrazione.

Propongo pertanto un emendamento all'articolo, 3 aggiuntivo delle seguenti parole: « per quanto concerne le opere private di miglioramento fondiario, la competenza attuale degli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e foreste rimane invariata, indipendentemente dalla classifica dei comprensori di cui sopra ».

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio (per la Cassa per il Mezzogiorno)*. Per questo emendamento, sarebbe forse opportuno un chiarimento. La dizione dell'articolo 3 è rimasta quella del testo originario, perché il Senato ha abbassato la quota delle zone cosiddette montane, senza considerare che ciò sottraeva all'Ispettorato dell'agricoltura la competenza su un territorio al di sotto di un certo limite. Quindi, bisogna vedere se conviene, da un punto di vista pratico, accettare questa variazione, che porterebbe il passaggio della competenza dall'Ispettorato foreste ad altri enti.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sull'emendamento presentato dall'onorevole Antoniozzi io concordo nella sostanza. Difatti l'abbassamento a 300 metri dal livello che suddivide il comprentorio di montagna da quello di pianura non può *ipso facto* portare a tale livello la divisione della competenza tra il ramo forestale e quello agrario dell'Amministrazione dell'Agricoltura. Pertanto, sia o no accettato l'emendamento, resta ferma la responsabilità e quindi il diritto del Ministero dell'Agricoltura di ripartire la competenza così come è più idonea al funzionamento tecnico dei servizi di cui già dispone nonchè alle esigenze tecniche.

Concludendo, quindi, non sono contrario all'emendamento e, quando anche esso non fosse approvato, ritengo che la Commissione è d'accordo unanimemente, come sento, a che il Ministro possa in sede di regolamento coordinare in tal senso detta materia.

MICELI. Abbiamo preso accordo di esaminare gli articoli su cui non vi è particolare contrasto. Ritengo che gli articoli, su cui non sorgono contestazioni, siano l'articolo 1 e l'articolo 12, poiché, se volessimo cominciare a prendere in considerazione tutti gli emendamenti che già avevamo in animo di presentare, dovremmo operare il rinvio di ben numerosi altri articoli.

PRESIDENTE. Credo che l'emendamento dell'onorevole Antoniozzi tenda a rendere sempre più operante la legge.

MICELI. Ogni emendamento ha una sua finalità.

CAIATI. *Relatore.* L'emendamento presentato dall'onorevole Antoniozzi mi giunge nuovo. Purtuttavia, rispecchia una materia che ha particolare importanza, in quanto che, avendo il Senato abbassato ad una certa altezza il livello del comprensorio montano, sono state notevolmente spostate le originarie competenze dell'Ispettorato agrario e dell'Ispettorato delle foreste, il che potrebbe determinare, con l'applicazione della legge, una certa difficoltà di fatto, di poter adempiere a questa funzione. Poiché tutto ciò non riguarda la sostanza della legge ma piuttosto elementi tecnici di applicazione, avrei desiderato che l'emendamento mi fosse stato tempestivamente notificato, per poter esaminare quale sarebbe stata la soluzione più facile, per l'attuazione della legge. Stando così le cose, credo di non poter ora interferire.

MICELI. Mi oppongo alla presentazione dell'emendamento. Avevamo concordato di lasciare immodificato il testo del disegno di legge, fatta eccezione per gli articoli 1 e 12 e per le norme di carattere finanziario.

FODERARO. A me pare che facciamo tutti uno sforzo per rendere al più presto operante la legge. Devo dare atto ai colleghi comunisti che, dopo aver già annunciato la richiesta di deferimento del disegno di legge all'Assemblea, consapevoli del ritardo che ne sarebbe derivato, hanno cercato anch'essi di avvicinarsi alle nostre tesi, come noi abbiamo fatto, per trovare il punto giusto d'intesa. Pare che ci sia la possibilità di un compromesso. Altri emendamenti tenderebbero a rendere questa legge, dal punto di vista formale e sostanziale, migliore di quella che è. Tutto è perfettibile. Non sono io che contesto l'esattezza dei rilievi dell'onorevole Antoniozzi ma il Sottosegretario di

Stato onorevole Capua, il quale però ci dice giustamente che questi emendamenti dovrebbero essere esaminati dagli uffici tecnici del Ministero dell'agricoltura. Ora tutto questo deve essere senz'altro superato. Se questo sforzo nobilissimo deve reggere e continuare ad assistere noi tutti, me compreso, dobbiamo rinunciare a tutti gli emendamenti, salvo quelli finanziari, e quelli inerenti agli articoli 1 e 12.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Non ho nulla in contrario alla proposta dell'onorevole Foderaro, ferme restando le giuste osservazioni dell'onorevole Antoniozzi, osservazioni che, certamente, il Ministero dell'agricoltura prenderà in considerazione, impartendo le dovute disposizioni, affinché non si applichi tassativamente la norma per quanto concerne le attribuzioni di uffici. Ciò si potrà fare in sede regolamentare.

ANTONIOZZI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato e ritiro l'emendamento, la cui sostanza dovrà essere contenuta nelle norme regolamentari di questa legge, norme che dovranno, con estrema chiarezza, evitare i conflitti di competenza e gli inconvenienti di carattere tecnico da me denuziati. Su ciò mi sembra che la Commissione concordi pienamente.

PRESIDENTE. Do atto di ciò all'ononorevole Antoniozzi e, se non ci sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 3 nel testo trasmesso dal Senato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« Per i comprensori di bonifica montana a termini del precedente articolo, i contributi della citata legge 25 luglio 1952, n. 991, previsti per opere di carattere privato nella misura del 50 per cento, sono elevati al 75 per cento e quelli per le opere di carattere privato nei comprensori di bonifica integrale dal 38 per cento al 60 per cento.

Il pagamento del contributo dovuto ai privati sarà eseguito a misura dello stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da pagarsi dopo il collaudo.

Le dette maggiorazioni sono applicabili ai contributi la cui concessione è in corso di istruzione alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Se non vi sono osservazioni né emendamenti, lo pongo in votazione:

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

« Le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua compiute in forza della presente legge nei comprensori di bonifica integrale ai sensi del precedente articolo 3 sono a totale carico dello Stato.

Durante il periodo di applicazione della presente legge la spesa di manutenzione delle opere stesse è assunta a carico dello Stato e grava sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 ».

Se non vi sono osservazioni né emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

« La Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) provvede all'attuazione della presente legge.

Per il coordinato raggiungimento dei fini stabiliti dall'articolo 1 è costituito presso il Provveditorato regionale alle Opere pubbliche un Comitato composto dal Provveditore alle opere pubbliche, dall'Ispettore compartimentale agrario, dal Capo dell'Ispettorato regionale delle foreste per la Calabria, dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, dal Presidente dell'Opera nazionale per la valorizzazione della Sila e da un rappresentante della circoscrizione calabrese dell'Associazione nazionale bonifiche.

Il Comitato sarà presieduto da un esperto nominato dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ».

MICELI. Faccio presente che l'approvazione di questo articolo non dovrebbe pregiudicare l'eventuale possibilità di integrarlo, in sede di coordinamento, qualora venissero approvati emendamenti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Sarebbe una necessità evidente, onorevole Miceli.

MICELI. Porto un esempio. Se venissero previste all'articolo 1 delle opere ferroviarie a seguito di emendamenti, potrebbe una parte della Commissione ravvisare l'opportunità di introdurre un nuovo rappresentante nel Comitato di cui all'articolo 6.

PRESIDENTE. Ripeto, onorevole Miceli, che tutto ciò è evidente; tanto più che è contemplato dallo stesso regolamento.

Se non vi sono ulteriori osservazioni, pongo in votazione l'articolo 6.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno redigerà un piano regolatore di massima di tutti i lavori da eseguirsi in attuazione della presente legge.

Detto piano, previo esame da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dell'agricoltura, ciascuno per la parte di competenza, sarà sottoposto all'approvazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Per eventuali modifiche al piano regolatore di massima sarà adottata analoga procedura.

I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ciascun esercizio finanziario sono sottoposti, entro il 31 marzo di ogni anno, all'approvazione del predetto Comitato dei Ministri. Per il primo esercizio il termine è stabilito al 31 dicembre 1955.

A decorrere dal marzo 1957, insieme con il programma annuale, la Cassa presenterà la relazione sulla realizzazione delle opere contemplate nel programma dell'esercizio precedente.

Alla formazione del piano regolatore di cui al primo comma ed a quella dei programmi annuali, di cui al quarto comma del presente articolo, ed alle eventuali modifiche degli stessi, la Cassa provvederà d'intesa col Comitato previsto all'articolo 6 ».

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio (per la Cassa per il Mezzogiorno)*. Poiché il disegno di legge, presentato fin dal gennaio scorso, non è ancora perfezionato e probabilmente potrebbe andare in vigore alla fine dell'anno 1955, propongo, che il termine per la presentazione dei programmi delle opere al Comitato dei Ministri sia portato almeno per il primo esercizio, al 30 aprile 1956.

MICELI. Sono d'accordo.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio (per la Cassa per il Mezzogiorno)*. Si potrebbe eventualmente porre anche un termine più breve.

ANTONIOZZI. Si potrebbe far coincidere il termine con la scadenza dell'esercizio finanziario.

MICELI. Siamo d'accordo, ma occorre coordinare il termine per il primo esercizio con quello fissato per ogni anno in via permanente.

CAIATI, *Relatore*. Propongo per il primo esercizio il termine del 31 marzo 1956.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Caiati tendente a sostituire l'ultimo periodo del quarto comma: « per il primo esercizio il termine è stabilito al 31 dicembre 1955 », col seguente: « per il primo esercizio il termine è stabilito al 31 marzo 1956 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 7 con l'emendamento suddetto:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno redigerà un piano regolatore di massima di tutti i lavori da eseguirsi in attuazione della presente legge.

Detto piano, previo esame da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dell'agricoltura, ciascuno per la parte di competenza, sarà sottoposto all'approvazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Per eventuali modifiche al piano regolatore di massima sarà adottata analoga procedura.

I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ciascun esercizio finanziario sono sottoposti, entro il 31 marzo di ogni anno, alla approvazione del predetto Comitato dei Ministri. Per il primo esercizio il termine è stabilito al 31 marzo 1956.

A decorrere dal marzo 1957, insieme con il programma annuale, la Cassa presenterà la relazione sulla realizzazione delle opere contemplate nel programma dell'esercizio precedente.

Alla formazione del piano regolatore di cui al primo comma ed a quella dei programmi annuali, di cui al quarto comma del presente articolo, ed alle eventuali modifiche degli stessi, la Cassa provvederà d'intesa col Comitato previsto all'articolo 6 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

« Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, saranno determinati gli abitati non compresi nelle tabelle *G* della legge 25 giugno 1906, n. 255, e *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445, e da leggi successive, che siano da consolidare o da trasferire ai sensi della presente legge.

Per gli abitati da trasferire il piano regolatore è approvato dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Fermo restando quanto disposto dalla legge medesima circa l'assegnazione gratuita di aree, saranno concessi contributi nella spesa di costruzione di nuovi alloggi:

a) nella misura del 90 per cento a favore dei proprietari di un solo alloggio adibito ad abitazione della propria famiglia e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1950;

b) nella misura del 60 per cento a favore dei proprietari di alloggi che non si trovino nelle condizioni prevedute alla lettera *a*) ed ai capi famiglia non proprietari di alloggi che abbiano avuta l'assegnazione gratuita di aree.

I contributi sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici limitatamente alla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di un solo alloggio di non più di tre vani utili ed eventualmente per un ulteriore vano per uso agricolo o artigianale del proprietario dell'abitazione.

È in facoltà degli aventi diritto al contributo di cui alla lettera *a*) di richiedere che tutti i lavori di costruzione siano eseguiti dallo Stato a totale suo carico, con impegno di rimborsare a costruzione ultimata in 10 annualità la quota a loro carico secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro dei lavori pubblici, d'intesa col Ministro del tesoro.

È in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di far costruire gli alloggi di cui alle lettere *a*) e *b*) del terzo comma, agli Enti di edilizia pubblica qualora questi assumano a loro carico l'anticipazione della quota a carico dei privati. In tal caso per il rimborso delle anticipazioni a carico dei privati si applicano le norme di cui al precedente comma.

Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, delle fognature, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per la illuminazione elettrica e del cimitero ».

MICELI. L'articolo, all'ultimo comma, dice: « nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione » di vari impianti igienici ed edifici. Desidero sapere se ciò avviene a cura dello Stato.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio* (*per la Cassa per il Mezzogiorno*). Quando si costruiscono degli abitati le opere igieniche sono sempre a carico dello Stato.

MICELI. Allora, sarebbe superfluo specificare. Ma ho una perplessità per quanto riguarda il finanziamento.

CAIATI, *Relatore*. La dizione può essere sottintesa. Prima di tutto, poiché ci adoperiamo di riunire i comprensori di bonifica e l'onorevole Miceli sa che gli acquedotti in detti comprensori sono a carico dello Stato.

MICELI. Forse sarà superfluo, ma non sono del tutto tranquillo. Si potrebbe specificare ulteriormente.

PRESIDENTE. Si potrebbero aggiungere all'ultimo comma le parole « a carico dello Stato ». L'ultimo comma suonerebbe allora così: « Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, delle fognature, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e dei cimiteri, a carico dello Stato ».

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'emendamento suddetto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 8 con l'emendamento di cui sopra.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9:

« I progetti esecutivi di tutti i lavori da eseguirsi ai sensi della presente legge, sono approvati dal Consiglio d'Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno d'intesa col Comitato previsto dall'articolo 6, quando l'importo non superi i 300 milioni.

Oltre tale limite il parere sarà dato dalla Delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646 ».

Se non vi sono osservazioni né emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10:

« Tutte le opere pubbliche che sono eseguite in Calabria a cura dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste nonché dalla Cassa per il Mezzogiorno, in attuazione delle attribuzioni previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere coordinate con quelle previste dalla presente legge.

A tal fine i predetti Ministeri e la Cassa comunicano al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno i programmi annuali delle opere che intendono eseguire, per l'approvazione ».

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio* (*per la Cassa per il Mezzogiorno*). Sarebbe forse opportuno porre un termine alla comunicazione di cui al secondo comma.

PRESIDENTE. Ma è sottinteso.

CAIATI, *Relatore*. Poiché all'articolo 7 abbiamo fissato il termine del 31 marzo per la presentazione del programma annuale preventivo si potrebbe ora stabilire il termine del 15 febbraio.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio (per la Cassa per il Mezzogiorno)*. Di solito, il Provveditorato alle opere prepara il programma a gennaio. In febbraio, esso è presso il Ministro, perché questi lo possa attentamente esaminare e quindi mettere in esecuzione all'inizio dell'esercizio finanziario. In questo occorre seguire un po' la prassi ministriale. Indubbiamente il termine del 15 febbraio è breve, tanto più se si consideri che occorre da parte della Cassa per il Mezzogiorno coordinare il programma del Ministero dell'agricoltura e quello del Ministero dei lavori pubblici, e che gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno per essere integrativi di quelli del Ministeri, presuppongono la conoscenza di questi ultimi. Comunque spero che la Cassa possa effettuare la preparazione dei programmi entro il termine proposto.

PRESIDENTE. Si potrebbe quindi aggiungere all'ultimo comma, dopo le parole « comunicano » le seguenti: « entro il 15 febbraio ».

L'ultimo comma risulterebbe quindi così modificato: « A tal fine, i predetti ministeri e la Cassa comunicano entro il 15 febbraio al Comitato dei ministri per il Mezzogiorno i programmi annuali delle opere che intendono eseguire, per l'approvazione ».

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'emendamento suddetto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 10 con l'emendamento di cui sopra.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11:

« La Cassa per il Mezzogiorno provvede alla attuazione della presente legge valendosi degli Uffici locali dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.

All'uopo saranno costituiti in Calabria, a cura dei Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, appositi uffici presso il Provveditorato alle opere pubbliche, l'Ispettorato compartimentale agrario, l'Ispettorato regionale delle foreste, gli Uffici provinciali del Genio civile e gli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura ».

MICELI. In conformità con quanto convenuto per l'articolo 6, proporrei che qualora la portata delle disposizioni dell'articolo 1 sia estesa, resti salva la facoltà, in sede di coordinamento, di apportare emendamenti anche all'articolo 11.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio (per la Cassa per il Mezzogiorno)*. Faccio presente che qualora fossero previste costruzioni di opere ferroviarie con gli stanziamenti della legge in esame, si tratterebbe sempre di interventi non obbligatori, ma facoltativi e quindi, a mio avviso, sarebbe inopportuno allargare ulteriormente la composizione del Comitato.

PRESIDENTE. Comunque nulla resta impregiudicato, circa un eventuale coordinamento con gli articoli 1 e 12 del disegno di legge. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 11, nel testo trasmesso dal Senato.

(*È approvato*).

Secondo gli accordi presi, l'esame dell'articolo 12 resta rinviato alla prossima seduta.

Se non si sono osservazioni, pongo in votazione successivamente gli articoli seguenti su cui non sono stati presentati emendamenti.

ART. 13.

Le concessioni di derivazione d'acqua pubblica in Calabria per impianti idroelettrici che, all'entrata in vigore della presente legge, non risultino utilizzate, sono revocate a giudizio insindacabile del Ministro dei lavori pubblici qualora esse siano incompatibili con la esecuzione delle opere previste dall'articolo 1.

(*È approvato*).

ART. 14.

Le opere di cui alla presente legge, a misura che siano ultimate, saranno dalla Cassa per il Mezzogiorno consegnate agli Enti che devono curarne la manutenzione, a termini delle leggi organiche, fermo restando quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 5 per le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua.

MICELI. Per un chiarimento, onorevole Presidente. Il significato della norma dovrebbe essere questo: le opere vengono consegnate agli Enti che ne curano la manutenzione, il cui importo è poi rimborsato dallo Stato; fermo sempre restante il disposto del secondo comma dell'articolo 5 per le spese di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 14.

(*È approvato*).

ART. 15.

Tutte le opere che a norma della presente legge sono eseguite a cura e spese dello Stato, con l'approvazione dei relativi progetti, sono dichiarate di pubblica utilità e urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

ART. 16.

Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali e, ove vi siano soggetti, sono sottoposti alle sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari.

Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto e contratto deve contenere la contestuale dichiarazione della Cassa per il Mezzogiorno che esso è stipulato ai fini della presente legge.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 17:

« Per fare fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 204 miliardi da erogare in base ai programmi annuali di cui all'articolo 7.

Ai fini dei pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma precedente, sarà stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 10 miliardi nell'esercizio 1955-56; di lire 12 miliardi nell'esercizio 1956-57; di lire 16 miliardi nell'esercizio 1957-58; di lire 18 miliardi in ciascuno degli esercizi 1958-59 e 1959-60; di lire 20 miliardi nell'esercizio 1960-61; di lire 19 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1965-66; di lire 15 miliardi nell'esercizio 1966-67.

Il Ministero del tesoro provvederà a versare dette somme in rate trimestrali posticipate alla Cassa per il Mezzogiorno.

Con legge da emanarsi sei mesi prima della scadenza del termine per la cessazione della Cassa quale risulta ai sensi delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 25 luglio 1952, n. 949, ovvero, in caso di anticipato scioglimento, entro tre mesi dalla data dello scioglimento stesso, si provvederà a determinare l'organo a cui spetta di curare la prosecuzione dei programmi.

Per l'applicazione della presente legge, la Cassa terrà gestione separata di tutti i fondi, compresi quelli della Cassa destinati alla Calabria ».

Su questo articolo, v'è un emendamento dell'onorevole Caiati, soppressivo, all'ultimo comma, delle parole « tutti i fondi, compresi quelli della Cassa destinati alla Calabria ».

MICELI. Mi dichiaro contrario a tale emendamento.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio (per la Cassa per il Mezzogiorno)*. Debbo insistere a favore di questo emendamento. Se l'emendamento soppressivo non venisse accolto, si sanzionerebbe un criterio amministrativo della Cassa per il Mezzogiorno, che contrasta con ogni principio di amministrazione, di buon senso e di razionalità. Ogni regione avrebbe allora il diritto di chiedere una gestione separata e si avrebbe allora una amministrazione per la Sardegna, una per la Sicilia, una per le Puglie, e così via. In tal modo si frantumerebbe la Cassa per il Mezzogiorno in tanti compartimenti stagni. Nell'interesse quindi della stessa Calabria e delle altre regioni, propongo l'accoglimento di questo emendamento.

MICELI. Onorevole Ministro, questa non è una legge generale per tutte le regioni del Mezzogiorno. Sono dei provvedimenti straordinari per la Calabria; e non credo che le altre regioni si possano appellare ad un'uniformità di trattamento allorché non vi siano degli strumenti legislativi che le autorizzino a procedere. Non solo, ma abbiamo testé approvato l'articolo 2 del disegno di legge in questione che contempla che le spese straordinarie, di cui all'articolo 1 di questo disegno di legge, si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutte le altre, sia pure similari, derivanti da legge esistenti nonché di quelle a carico della Cassa per il Mezzogiorno, con tutti i relativi finanziamenti.

Allora, per poter giudicare se queste opere sono effettivamente in aggiunta e non sostitutive di quelle per la Cassa per il Mezzogiorno, abbiamo bisogno, in una forma qualsiasi, di uno strumento documentativo che dimostri che nel bilancio ordinario c'è la spesa *tot* e in quello straordinario, per la legge sulla Calabria, la spesa *tot*. Alla fine dei 12 mesi, noi faremo la somma di tutto quello che è stato speso dalla Cassa per il Mezzogiorno, a questo titolo, per la Calabria e vedremo se il finanziamento quadra con la somma di 80 miliardi e 600 milioni. Se non abbiamo la possibilità di avere una conta-

bilità di quello che ha speso la Cassa, come faremo a giudicare? A me pare che è conseguenziale questa disposizione, per due motivi: perché la Calabria è soggetta a leggi straordinarie e perché c'è una legge speciale. C'è una legge speciale che dichiara aggiuntivo questo provvedimento per la Calabria. E se questo articolo non deve essere di forma (perché tratta di cifre) noi dobbiamo avere un metodo per accertarci di questo. Non pretendiamo che sia questa la forma più perfetta per raggiungere lo scopo, potete pure proporre un'altra forma. Quanto a me, propongo il mantenimento del testo attuale dell'articolo.

PRESIDENTE. Debbo rilevare che siamo di fronte ad un atteggiamento nuovo dell'onorevole Miceli. Fu detto in maniera chiara ed esplicita che le dichiarazioni dei relatori, integrate da quelle dei rappresentanti del Governo, erano tali da sodisfare tutti.

MICELI. Nego quanto sopra e mi appello al verbale.

PRESIDENTE. I due emendamenti di carattere tecnico e finanziario, preannunziati dal relatore Caiati fin dal momento della sua esposizione, ne fanno fede. L'uno riguardava esattamente la gestione della Cassa per il Mezzogiorno e precisamente la soppressione di quella dei fondi separati prevista da questa legge. L'altro tendeva a salvaguardare, ai fini della riscossione dell'addizionale, la copertura finanziaria del provvedimento per l'esercizio in corso. Noi stessi vi dicemmo che la Cassa per il Mezzogiorno è un organismo che opera per settori e appunto per questo sentiamo di opporci a questa impostazione che muta lo spirito e la funzionalità della Cassa medesima. L'onorevole Miceli ricorderà che, a suo tempo, ha avuto delle dichiarazioni dal Governo circa l'entità di questo finanziamento, dichiarazioni che il Ministro, onorevole Campilli, non ha esitato a fare e che risultano anche dal verbale. Ripeto che non accogliere l'emendamento dell'onorevole Caiati, significa creare un precedente, che anche altre regioni potrebbero pretendere.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio (per la Cassa per il Mezzogiorno)*. Vorrei pregare l'onorevole Miceli e gli altri colleghi di considerare queste mie osservazioni, fatte non per vincolare e tanto meno per limitare il diritto che la legge concede alla Calabria ma solo per rispondere ad un criterio di amministrazione a cui nessuno può sottrarsi. Se dovessimo prendere alla lettera le osservazioni fatte dal collega Miceli, dovremmo convogliare in una gestione speciale non soltanto gli stanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno ma anche gli stanziamenti che ciascuna amministrazione fa alla Cassa per il Mezzogiorno. Basta leggere l'articolo 2 del disegno di legge in esame. Strumenti di controllo sono a disposizione del Parlamento.

Per quanto riguarda le leggi esistenti, potete chiedere ai singoli Ministri, con interrogazioni ed interpellaze, quello che si fa per la Calabria. Per quanto riguarda la Cassa, non soltanto avete il diritto di chiedere ogni anno al Ministero che cosa si è fatto per la Calabria, con mozioni, interrogazioni ed interpellanze ma avete anche la possibilità di ottenere notizie dalla Cassa stessa, che opera per settore e per regione. Ogni anno vi dice qualcosa di più sui suoi programmi e le sue realizzazioni e vi dà il suo resoconto, un consuntivo ed un preventivo divisi per settore, per opere e per regioni. Lo avete già. Potete accusare la Cassa di molte cose ma non certamente di non abbondare nella divulgazione dei suoi dati. La Cassa riceve dallo Stato 110 miliardi all'anno · regola i suoi interventi non *pro quota*, ad un tanto per regione, ma regola la sua attività in modo da compensare, nell'anno, l'attività di ciascuna regione. Ci sono dei programmi che impegnano dei miliardi per opere di bonifica, dighe e simili. La somma impegnata dovrebbe bloccare le possibilità della Cassa in quella regione, fino a che non è esaurito l'impegno. Ma noi possiamo impegnare molto di più di quello che la legge ci consente e spendere di più. Se voi mi bloccaste in questa maniera, allora in 12 anni, impegnando tanti miliardi all'anno, non spenderemmo di più per la Calabria. Vi gioverebbe questo? Arriviamo a degli assurdi. A voi non è necessario affatto, poiché rimane fermo l'impegno del Governo che prenota il distolto da quello che è previsto per la Cassa.

PRESIDENTE. Penso che lei, onorevole Miceli, si può considerare sodisfatto.

MICELI. Le dichiarazioni del Ministro fanno presente dei pericoli che io non ho prospettato.

PRESIDENTE. Mi lasci completare. Il Ministro ha dato assicurazione dell'impegno di spesa per la Calabria e non prevede difficoltà contabili. D'altra parte, ritengo che ella possa consultare i verbali della seduta del 28 settembre ultimo scorso, se è esatto quanto assumeva il relatore, che proponeva che la legge preveda il finanziamento per il 1955-56.

MICELI. Ma non era questo che io negavo, né dicevo che il relatore, onorevole Caiati, avesse esposto questa situazione. Ho detto che nessuno di noi aveva aderito.

Devo insistere, specialmente dopo le dichiarazioni del Ministro. Questi ha fatto capire che la gestione separata della Cassa significherebbe bloccare il denaro, che non si potrebbe distribuire questa somma per altre regioni e che per la Cassa della Calabria ci sarebbe un vincolo annuo. Ma questo non è esatto, poiché gestione non vuol dire blocco ma rendiconto annuo, rendiconto per legge.

GARLATO. Il rendiconto già lo avete!

MICELI. Noi approviamo questa legge nel presupposto che i 204 miliardi siano aggiuntivi, che ci siano altri 80 miliardi e 600 milioni alla Cassa per il Mezzogiorno o presso altri enti. Per esser sicuri di ciò, non è che possiamo andare alla cassaforte e vedere sempre se i miliardi ci sono, ma non vogliamo che ci sia una gestione per la quale vi potrebbe essere il pericolo che gli stanziamenti ordinari per la Calabria siano stornati per altra regione del Mezzogiorno. Vogliamo cioè un controllo effettivo con una gestione e contabilità separate.

PRESIDENTE. Onorevoli Caiati, insiste nel suo emendamento?

CAIATI, *Relatore*. È un emendamento che ha una giustificazione.

Onorevole Presidente, mi pare che tutto il sistema della Cassa per il Mezzogiorno verrebbe compromesso con la proposta dell'onorevole Miceli. Effettivamente, il Ministro onorevole Campilli ha detto che non si opera in questa maniera.

MICELI. Ma questa è una legge speciale che non esiste per nessun'altra regione.

CAIATI, *Relatore*. Domani, altre regioni potrebbero fare la stessa obiezione. È una modificazione sostanziale dell'ordinamento amministrativo della Cassa per il Mezzogiorno. Mi pare che sia un emendamento importante su cui occorra ben ponderare. Propongo pertanto il rinvio dell'esame dell'articolo 17.

MICELI. D'accordo per il rinvio.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, resta stabilito che il seguito dell'esame dell'articolo 17 è rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 18. Ne do lettura:

« Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge è istituita una addizionale nella misura di centesimi 5 per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali – al netto degli aggi esattoriali e della addizionale E. C. A. – riscuotibili per ruoli esattoriali negli esercizi dal 1955-56 al 1966-67.

Il provento derivante dall'addizionale prevista nel presente articolo è riservato all'Erario e sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ».

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione il primo comma.

(*È approvato*).

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, senatore Piola, ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo al primo comma:

« Per l'esercizio 1955-56 la predetta addizionale sarà riscossa limitatamente alle rate la cui normale scadenza si verifichi nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1956.

Per i ruoli già passati in riscossione alla entrata in vigore della presente legge, i contribuenti sono obbligati al pagamento dell'addizionale con la scadenza delle rate indicate nel comma precedente.

Per tali rate gli esattori provvedono alla tariffazione dell'addizionale nei ruoli ».

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'emendamento stesso.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 18.

(*È approvato*).

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione gli ultimi due articoli del disegno di legge, su cui non sono stati presentati emendamenti.

ART. 19.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 20.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Rinvio il seguito della discussione degli articoli il cui esame è stato sospeso, alla prossima seduta.

La seduta termina alle 18,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI